

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- * **Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese** 1
- * **Regolamento (CE) n. 59/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, relativo a un aiuto per la trasformazione della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1713/93** 25
- * **Regolamento (CE) n. 60/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili al fine della constatazione dei redditi nelle aziende agricole** 28
- Regolamento (CE) n. 61/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 30
- Regolamento (CE) n. 62/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo 38
- Regolamento (CE) n. 63/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 39
- Regolamento (CE) n. 64/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 41
- Regolamento (CE) n. 65/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 44
- Regolamento (CE) n. 66/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 46
- Regolamento (CE) n. 67/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 48

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

- * Regolamento (CE) n. 68/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo 51
 - * Regolamento (CE) n. 69/97 della Commissione, del 16 gennaio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo..... 54
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/36/CE:

- * Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1996, che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda ⁽¹⁾..... 57

97/37/CE:

- * Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante deroghe ai documenti unici di programmazione per i dipartimenti francesi d'oltremare a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, punto 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (Poseidom) e all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/173/CE della Commissione (criteri di scelta) 59

97/38/CE:

- * Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano ⁽¹⁾ 61

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 58/97 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1996
relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

- (1) considerando che, nella risoluzione del 14 novembre 1989 sul commercio interno nell'ambito del mercato interno ⁽⁴⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione, in particolare, a migliorare i dati statistici sul commercio, rendendoli compatibili con le definizioni comunitarie e ad intensificare, per quanto necessario, la fornitura di questi dati all'Istituto statistico delle Comunità europee;
- (2) considerando che, con la decisione 92/326/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito un programma biennale 1992-1993 per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi; che questo programma comprende l'elaborazione di statistiche armonizzate a livello nazionale e regionale, in particolare per il commercio e la distribuzione;
- (3) considerando che, con la direttiva 78/660/CEE ⁽⁶⁾, il Consiglio ha adottato delle misure per migliorare il coordinamento delle norme nazionali riguardanti il contenuto, la presentazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni annuali, nonché i metodi di valutazione da utilizzare per taluni tipi di società;
- (4) considerando che nel frattempo la Comunità europea ha compiuto importanti progressi sulla via dell'integrazione; che le nuove politiche e gli orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, sociale, ambientale e dell'impresa richiedono iniziative e decisioni basate su statistiche valide; che le informa-

zioni previste nel quadro dell'attuale normativa comunitaria o negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per servire da base affidabile di lavoro della Commissione;

- (5) considerando che, con la decisione 93/379/CEE ⁽⁷⁾, il Consiglio ha adottato un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nella Comunità; che sono necessarie delle statistiche per la valutazione e l'impatto delle misure adottate al fine di raggiungere gli obiettivi fissati in tale decisione, in particolare per disporre di statistiche comparabili per le imprese di tutti i settori, di statistiche sui rapporti di subfornitura esistenti tra le imprese a livello nazionale e internazionale nonché di migliori statistiche sulle piccole e medie imprese; che l'obbligo di trasmettere tali statistiche non deve comportare costi irragionevoli per le piccole e medie imprese;
- (6) considerando che nella decisione 93/464/CEE ⁽⁸⁾ il Consiglio ha adottato un programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997;
- (7) considerando che occorre disporre di statistiche sulla politica delle imprese, in particolare in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, tutela ambientale, investimenti, eco-industrie, turismo e industrie ad alta tecnologia; che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno rafforzano il bisogno di dati comparabili sulla struttura dei salari, sul costo della manodopera e della formazione;
- (8) considerando che occorre disporre di fonti statistiche complete ed attendibili al fine di consentire la corretta applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 146 del 13. 6. 1995, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 236.

⁽³⁾ GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU n. C 297 del 25. 11. 1989, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 131.

⁽⁶⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33).

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 68.

⁽⁸⁾ GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

- (9) considerando che la compilazione delle contabilità nazionali e regionali in base al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) richiede la creazione di fonti statistiche comparabili, complete ed attendibili;
- (10) considerando che è necessario disporre di indicatori e di conti regionali;
- (11) considerando che, per adempiere ai compiti affidateli dai trattati, in particolare nella prospettiva del mercato interno, la Commissione deve disporre di informazioni esaustive, recenti, attendibili e comparabili sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità;
- (12) considerando che una normalizzazione è essenziale per rispondere alle necessità comunitarie di informazioni sulla convergenza economica;
- (13) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali hanno bisogno di tali informazioni per comprendere i mercati e confrontare la loro attività e il loro rendimento con quelli dei concorrenti nel loro settore a livello regionale, nazionale e internazionale;
- (14) considerando che la creazione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati è un'azione che può essere intrapresa efficacemente solo a livello comunitario; che tali norme saranno attuate in ciascuno Stato membro sotto la responsabilità degli organi e delle istituzioni incaricati di produrre statistiche ufficiali;
- (15) considerando che il metodo migliore per accertare la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità consiste nell'elaborare statistiche conformi a principi metodologici comuni e con comuni definizioni delle caratteristiche; che solo l'elaborazione coordinata è in grado di produrre statistiche armonizzate affidabili, rapide, flessibili e con il livello di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze della Commissione e delle imprese;
- (16) considerando che l'unità di attività economica (UAE) corrisponde ad una o più suddivisioni operative dell'impresa; che, affinché l'UAE possa essere oggetto di osservazione, l'impresa deve disporre di un sistema di informazioni che consenta di fornire o di calcolare per ogni UAE quantomeno il valore della produzione, dei consumi intermedi, del costo del personale e del risultato di gestione nonché dell'occupazione e degli investimenti fissi lordi; che le UAE che sono classificate in una voce della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV 1) possono generare prodotti che non rientrano nel gruppo omogeneo che caratterizza la loro attività a causa delle attività secondarie collegate a tali UAE che non possono essere distinte partendo dai documenti contabili disponibili; che si può quindi concludere che l'impresa e l'UAE coincidono quando un'impresa si trova nell'impossibilità di fornire o calcolare le informazioni relative a tutte le variabili di cui sopra per una o più suddivisioni operative;
- (17) considerando che i dati statistici elaborati nell'ambito di un sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità e gli oneri che ne derivano devono essere comparabili tra i vari Stati membri; che è quindi necessario stabilire congiuntamente i criteri che permettano di rispettare tali esigenze;
- (18) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, tra l'altro attraverso la promozione di nuove tecnologie per la raccolta dei dati e l'elaborazione delle statistiche; che è pertanto opportuno raccogliere direttamente presso le imprese i dati necessari all'elaborazione di statistiche delle imprese, ricorrendo a metodi e a tecniche atte a garantire l'eshaustività, l'attendibilità e l'attualità, senza comportare per gli interessati, in particolare le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato ai risultati che gli utenti di tali statistiche possono ragionevolmente aspettarsi;
- (19) considerando che la firma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ha ingenerato un bisogno sostanziale di informazioni sulle dimensioni dei mercati dei firmatari dell'accordo e delle loro quote rispettive per la gestione e lo sviluppo di tale accordo;
- (20) considerando che è necessario disporre di un quadro giuridico comune alle statistiche imprenditoriali per tutte le attività e per tutti i campi, ivi compresi attività e campi per i quali non sono ancora maturate le statistiche;
- (21) considerando che le direttive 64/475/CEE⁽¹⁾ e 72/221/CEE⁽²⁾, nel loro intento di assicurare la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tenere conto dei progressi economici e tecnici verificatisi dopo la loro adozione e che è opportuno pertanto mettere fine alla loro applicazione;
- (22) considerando che, per consentire di fornire ulteriori precisazioni circa le norme relative alla raccolta e al trattamento statistico dei dati, nonché al trattamento e alla trasmissione dei risultati, è opportuno conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom⁽³⁾, la competenza di adottare le misure di applicazione del presente regolamento,

(1) Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, volta ad organizzare indagini annuali coordinate sugli investimenti nell'industria (GU n. L 131 del 13. 8. 1964, pag. 2193). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

(2) Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 57). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

(3) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche Comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.

Articolo 2

L'elaborazione delle statistiche ha per oggetto, in particolare, di analizzare:

- i) la struttura e l'evoluzione delle attività delle imprese;
- ii) i fattori di produzione utilizzati nonché gli altri elementi che permettano di misurare l'attività, il rendimento e la competitività delle imprese;
- iii) lo sviluppo regionale, nazionale, comunitario e internazionale delle imprese e dei mercati;
- iv) la politica delle imprese;
- v) piccole e medie imprese;
- vi) le caratteristiche specifiche delle imprese in relazione a particolari raggruppamenti di attività.

Articolo 3

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni C-K e M-O della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE REV 1).

2. Il campo di applicazione del regolamento comprende le unità statistiche la cui tipologia è definita nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità⁽¹⁾, classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L'utilizzazione di unità particolari per l'elaborazione delle statistiche è specificata negli allegati del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le statistiche da elaborare per i settori di cui all'articolo 2 sono raggruppate in moduli. I moduli sono definiti negli allegati.

2. In ogni modulo sono contenute le seguenti informazioni:

- i) le attività per le quali devono essere elaborate le statistiche, desunte dal campo d'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- ii) la tipologia di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche, desunta dall'elenco delle unità statistiche, di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

iii) gli elenchi delle caratteristiche per le quali vanno elaborate le statistiche per i settori elencati all'articolo 2 e i periodi di riferimento di tali caratteristiche;

iv) un elenco di statistiche da elaborare per quanto riguarda la demografia aziendale;

v) la frequenza di elaborazione delle statistiche (annuale o pluriennale). In caso di elaborazione pluriennale, essa deve aver luogo almeno ogni dieci anni;

vi) il calendario indicante il primo anno di riferimento per le statistiche da elaborare;

vii) le norme relative alla rappresentatività e alla valutazione della qualità;

viii) il termine per la trasmissione dei risultati dopo la fine del periodo di riferimento;

ix) la durata massima del periodo transitorio che potrà essere concesso.

Articolo 5

Il presente regolamento comprende i seguenti moduli:

- un modulo comune per le statistiche strutturali annuali (allegato 1),
- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale (allegato 2),
- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio (allegato 3),
- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione (allegato 4).

Articolo 6

1. Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all'articolo 5.

2. Gli Stati membri, ispirandosi al principio della semplificazione amministrativa, possono procurarsi i dati necessari avvalendosi di una combinazione delle varie fonti specificate in appresso:

- indagini obbligatorie. Le unità giuridiche, alle quali appartengono o dalle quali sono composte le unità statistiche cui gli Stati membri richiedono di fornire le informazioni, sono obbligate a fornire informazioni corrette e complete nei termini prescritti;
- altre fonti che siano almeno equivalenti dal punto di vista della prescrizione e della qualità;
- procedura di sistema nei casi in cui una parte delle caratteristiche non sia stata rilevata per tutte le unità.

3. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria hanno accesso, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nei rispettivi settori di competenza, alle fonti di dati amministrative

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari per rispondere ai requisiti di precisione di cui all'articolo 7.

4. Gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, creano le condizioni per un maggior ricorso alla trasmissione elettronica dei dati e alla loro elaborazione automatica.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati.

2. La valutazione della qualità è effettuata mettendo a confronto i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere gravante sulle imprese, in particolare le piccole imprese.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

1. Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all'articolo 5.

2. Per consentire l'elaborazione delle statistiche a livello comunitario, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE REV 1, indicati nei moduli che figurano negli allegati o determinati secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 9

1. Gli Stati membri trasmettono all'istituto statistico delle Comunità europee i risultati di cui all'articolo 8, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto che disciplinano il trattamento riservato delle informazioni. Tali disposizioni comunitarie si applicano nella misura in cui i risultati contengono dati riservati.

2. I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate ed entro un termine dalla fine del periodo di riferimento stabilito per ogni modulo di cui all'articolo 5, e che non può essere superiore a diciotto mesi. Inoltre per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine dalla fine del periodo di riferimento che è fissato per ogni modulo e non può essere superiore a dieci mesi.

Articolo 10

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima qualsiasi informazione relativa all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

Articolo 11

Durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.

2. Ad uno Stato membro che si trovi nell'impossibilità di rispettare le disposizioni del presente regolamento a causa delle deroghe concesse nel quadro del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici, può essere accordato un periodo di transizione supplementare per l'elaborazione delle statistiche⁽¹⁾.

3. Gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dagli allegati si applicano pienamente negli Stati membri al più tardi alla fine del periodo di transizione.

Articolo 12

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, le modalità di applicazione del presente regolamento, ivi compresi i provvedimenti di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici per quanto concerne la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati nonché il trattamento e la trasmissione dei risultati prendendo in considerazione il principio secondo il quale il vantaggio della misura deve essere superiore al costo che essa comporta, ed a condizione che essa non richieda, per la sua attuazione né da parte degli Stati membri né da parte delle imprese, risorse supplementari rilevanti rispetto a quelle previste nelle disposizioni iniziali del presente regolamento, in particolare:

- i) l'aggiornamento degli elenchi delle caratteristiche, delle statistiche sulla demografia aziendale e dei risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite né un onere imposto alle unità sproporzionato rispetto ai risultati previsti (articoli 4 e 9);
- ii) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 4);
- iii) la definizione delle caratteristiche e la loro pertinenza per talune attività (articolo 4);
- iv) la definizione del periodo di riferimento (articolo 4);
- v) il primo anno di riferimento per l'elaborazione di risultati preliminari (articolo 9);
- vi) criteri di valutazione della qualità (articolo 7);
- vii) la disaggregazione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza (articolo 8);
- viii) le modalità tecniche adeguate per la trasmissione dei risultati (articolo 9);

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 1.

- ix) l'aggiornamento dei periodi di tempo per la trasmissione dei dati (articolo 9);
- x) il periodo di transizione e le deroghe concesse alle disposizioni del presente regolamento durante tale periodo (articolo 11).

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commis-

sione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dal momento in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

1. La Commissione, entro tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento ed in particolare sulla loro qualità e sull'onere che grava sulle imprese.
2. Nelle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie.

Articolo 15

Le direttive del Consiglio 64/475/CEE e 72/221/CEE cessano di applicarsi una volta trasmessi tutti i dati per l'anno di riferimento 1994.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO 1

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE STRUTTURALI ANNUALI

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese degli Stati membri.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del regolamento e, in particolare, all'analisi del valore aggiunto e delle sue principali componenti.

Sezione 3

Campo d'applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per le attività elencate alla sezione 9.
2. Per le attività elencate nella sezione 10, sono realizzati studi pilota.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche.
2. La Commissione conformemente alla procedura fissata all'articolo 13 del regolamento, stabilisce le descrizioni corrispondenti alle caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche sulle attività della sezione J della NACE REV 1 e che corrispondono il più possibile a quelle elencate nei paragrafi 3, 4 e 5.
3. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 11 0	Numero di imprese	
11 21 0	Numero di unità locali	

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	Fatturato	Trasmissione facoltativa
12 12 0	Valore della produzione	
12 14 0	Valore aggiunto ai prezzi di base	
12 15 0	Valore aggiunto al costo dei fattori	
13 31 0	Costi del personale	
13 11 0	Acquisti complessivi di beni e servizi	
13 12 0	Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	
16 13 0	Numero di dipendenti	

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	Retribuzioni	Facoltativo
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	

6. Per le caratteristiche elencate nella sezione 10 sono realizzati studi pilota.

Sezione 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l'anno civile 1995.

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica di cui alla sezione 4, punto 4 gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri.

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

1. I risultati sono disaggregati secondo i raggruppamenti delle attività di cui alla sezione 9.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo delle sezioni C-G della NACE REV 1 e secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9 per le altre sezioni.
3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
2. Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

12 11 0 (Fatturato)

16 11 0 (Numero di persone occupate)

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 salvo che per le sezioni H, I, J, K della NACE REV 1 per le quali sono disaggregati secondo i raggruppamenti previsti nella sezione 9.

Sezione 9

Raggruppamenti di attività

I seguenti raggruppamenti di attività si riferiscono alla classificazione NACE REV 1.

SEZIONI C, D, E e F

Estrazione di minerali; attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda; costruzioni.

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

SEZIONE G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.

Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

SEZIONE H

Alberghi e ristoranti

- 55.1 + 55.2 «Alberghi» + «Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni»
55.3 + 55.4 + 55.5 «Ristoranti» + «Bar» + «Mense e fornitura di pasti preparati»

SEZIONE I

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

- 60.1 Trasporti ferroviari
60.21 + 60.22 + 60.23 «Altri trasporti terrestri» escluso i «Trasporto di merci su strada»
60.24 Trasporto di merci su strada
60.3 Trasporti mediante condotte
61.1 Trasporti marittimi e costieri
61.2 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
62 Trasporti aerei
63.1 + 63.2 + 63.4 «Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti» escluse le «Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.»
63.3 «Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.»
64.11 Attività delle poste nazionali
64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali
64.2 Telecomunicazioni

SEZIONE J

Intermediazione monetaria e finanziaria

- 65.11 Attività della Banche centrali
65.12 Altre intermediazioni monetarie
66.01 Assicurazioni sulla vita
66.03 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

SEZIONE K

Attività immobiliari, noleggio e altre attività a servizio delle imprese

- 70 Attività immobiliari
71.1 + 71.2 «Noleggio di autovetture» + «Noleggio di altri mezzi di trasporto»
71.3 Noleggio di altri macchinari e attrezzature
71.4 Noleggio di beni per uso personale e domestico n.c.a.
72 Informatica e attività connesse
73 Ricerca e sviluppo
74.11 + 74.12 +
74.14 + 74.15 «Attività degli studi legali e notarili» + «Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale» + «Consulenza amministrativo-gestionale» + «Attività di gestione delle società di controllo finanziario (holding operative)»
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.2 + 74.3 «Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche» + «Collaudi ed analisi tecniche»
74.4 Pubblicità
74.5 Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
74.6 Servizi di investigazione e vigilanza
74.7 Servizi di pulizia e disinfestazione
74.8 Altre attività di tipo professionale ed imprenditoriali n.c.a.

Sezione 10

Relazioni e studi pilota

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la definizione, la struttura e la disponibilità di informazioni sulle unità classificate nel gruppo 652, nella classe 6602, nella divisione 67 o nelle sezioni M-O della NACE REV 1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali attività una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali attività, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.
2. Per le attività elencate nella sezione 9 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Aspetti regionali

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta una serie di studi pilota per tali caratteristiche che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere derivante per le imprese.

3. Per le sezioni G-K della NACE REV 1 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per disaggregare i risultati secondo il criterio dell'esistenza o no di un controllo maggioritario da parte di un'impresa non residente conformemente alle definizioni del GATS. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tale disaggregazione un programma di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per la disaggregazione, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.
4. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per le attività caratteristiche e disaggregazioni elencate ai punti 1, 2 e 3 e sottopone nel contempo di aggiungere alcune o tutte queste attività, caratteristiche e disaggregazioni, o alcune di esse, negli elenchi di cui alle sezioni 4, 7 e 9.

Sezione 11

Periodo di transizione

Ai fini del modulo comune definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

*ALLEGATO 2***MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE INDUSTRIALE***Sezione 1***Obiettivi**

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore industriale.

*Sezione 2***Settori**

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2 punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività industriali,
- ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

*Sezione 3***Campo d'applicazione**

Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni C, D e E della NACE REV 1. Tali sezioni riguardano le attività di estrazione di minerali (C), attività manifatturiere (D) e produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua (E). Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni C, D ed E.

*Sezione 4***Caratteristiche**

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.
2. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 11 0	<i>Numero di imprese</i>	
11 12 0	Natalità delle imprese	
11 13 0	Mortalità delle imprese	
11 21 0	<i>Numero di unità locali</i>	
11 31 0	Numero di unità di attività economica	

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	<i>Fatturato</i>	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	
12 14 0	<i>Valore aggiunto ai prezzi di base</i>	<i>Trasmissione facoltativa</i>
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 12 0	<i>Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto</i>	
13 13 1	Pagamenti per lavoratori di agenzie	
13 21 3	Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
13 41 1	Pagamenti per locazione a lungo termine e per locazione/acquisto	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
15 21 0	Vendite di beni di investimento materiali	
15 31 0	Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario	
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	
16 13 0	<i>Numero di dipendenti</i>	
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
16 13 2	Numero di apprendisti	
16 14 0	Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno	
16 15 0	Numero di ore prestate dai dipendenti	
18 12 0	Fatturato delle attività industriali	
18 11 0	Fatturato dell'attività principale a livello a 4 cifre della NACE REV.1	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto, rivendita e delle attività degli intermediari (agenti)	
20 11 0	Acquisti di prodotti energetici (in valore)	Sezione E esclusa
21 11 0	Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of pipe» ^(*))	
22 11 0	Spesa complessiva per R&S intra muros ^(*)	
22 12 0	Numero complessivo del personale R&S ^(*)	

(*) Se l'importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni da C a E della nomenclatura NACE REV 1 rappresentano di norma in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle variabili 21 11 0, 22 11 0 e 22 12 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento.

Se la politica della Comunità lo richiede la Commissione può, in conformità della procedura prevista dall'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc dei dati.

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo
16 13 5	Numero di lavoratori a domicilio	Divisioni 17/18/19/21/22/25/28/ 31/32/36
20 21 0	Acquisti carbon fossile (valore)	Sezione E esclusa
20 22 0	Acquisti di coke (valore)	Sezione E esclusa
20 23 0	Acquisti di agglomerati di carbone (valore)	Sezione E esclusa
20 24 0	Acquisti di gasolio (valore)	Sezione E esclusa
20 25 0	Acquisti di olio combustibile denso (valore)	Sezione E esclusa
20 26 0	Acquisti di altri prodotti petroliferi (valore)	Sezione E esclusa
20 27 0	Acquisti di gas naturale (valore)	Sezione E esclusa
20 28 0	Acquisti di gas derivato (valore)	Sezione E esclusa
20 29 0	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Sezione E esclusa
20 30 0	Acquisti di calore (valore)	Sezione E esclusa
20 31 0	Acquisti di elettricità (valore)	Sezione E esclusa
23 11 0	Pagamenti a subfornitori	

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	<i>Retribuzioni</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
13 32 0	Retribuzioni	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

*Sezione 5***Primo anno di riferimento**

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate:

Anno civile 1997:	Codici	20 21 0 - 20 31 0 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2
Anno civile 1999:	Codici	23 11 0
Anno civile 2000:	Codici	16 13 5.

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate almeno ogni cinque anni.

*Sezione 6***Relazione sulla qualità delle statistiche**

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

*Sezione 7***Elaborazione dei risultati**

1. I risultati sono disaggregati al livello a 4 cifre (classe) della NACE REV 1.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a 3 cifre (gruppo) della NACE REV 1.
3. Alcuni risultati sono altresì disaggregati a livello di settore pubblico e settore privato e al livello a 3 cifre (gruppo) della NACE REV 1.
4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a 4 cifre (classe) della NACE REV 1.
5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati simultaneamente al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).
6. I risultati per la caratteristica 21 11 0 riguardante gli investimenti per la tutela ambientale, sono elaborati per i seguenti raggruppamenti della NACE REV 1:

Sezione C

Sottosezione DA

Sottosezioni DB+DC

Sottosezione DD

Sottosezione DE

Sottosezione DF

Sottosezioni DG+DH

Sottosezione DI

Divisione 27

Divisione 28

Sottosezioni DK+DL+DM+DN

Divisione 40

Divisione 41

*Sezione 8***Trasmissione dei risultati**

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, per le statistiche delle imprese di cui alla sezione 4, punto 3, elaborate per le seguenti caratteristiche:

- Codici: 11 11 0 (Numero di imprese)
12 11 0 (Fatturato)
12 12 0 (Valore della produzione)
13 11 0 (Acquisti complessivi di beni e servizi)
13 32 0 (Retribuzioni)
15 11 0 (Investimenti lordi in beni materiali)
16 11 0 (Numero di persone occupate).

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

Sezione 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 16 0	Reddito da attività ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
12 19 0	Eccedenze lorde ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 20 0	Profitti o perdite per l'anno	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 43 0	Spese di marketing	
15 61 0	Acquisti di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
15 62 0	Vendite di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
21 12 0	Investimenti in attrezzature e impianti collegati alle tecnologie pulite («tecnologia integrata»)	
21 14 0	Spese correnti complessive per la tutela ambientale	
23 12 0	Reddito da subfornitura	

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

ALLEGATO 3

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore del commercio.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii) e vi) del presente regolamento e, in particolare:

- alla struttura del commercio e alla sua evoluzione,
- all'attività commerciale e alle forme di vendita, nonché ai tipi di rifornimento e di vendita.

Sezione 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE REV 1. Tale sezione comprende le attività commerciali, le riparazioni di autoveicoli e di beni per la casa. Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G.
2. Se il fatturato totale e il numero delle persone occupate in una divisione della sezione G della NACE REV 1 rappresentano normalmente, per uno Stato membro, meno dell'1 % del totale della Comunità, l'informazione prevista nel presente allegato che non si trova nell'allegato 1 può non essere raccolta ai fini del presente regolamento.
3. Se necessario per esigenze politiche della Comunità la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, può chiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le caratteristiche e le statistiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.
2. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati demografici	
11 11 0	<i>Numero di imprese</i>	
11 21 0	<i>Numero di unità locali</i>	

3. Caratteristiche delle imprese per cui sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati contabili	
12 11 0	<i>Fatturato</i>	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	
12 14 0	<i>Valore aggiunto ai prezzi base</i>	Facoltativo
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 12 0	<i>Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto</i>	
13 21 0	Variazione delle scorte di beni e servizi	
13 21 1	Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto	
13 31 0	<i>Costi del personale</i>	
13 32 0	Retribuzioni	
	Dati relativi al conto capitale	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni non fabbricati	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi della costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
15 21 0	Vendite di beni di investimento materiali	
15 31 0	Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario	
	Dati sull'occupazione	
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	
16 13 0	<i>Numero di dipendenti</i>	
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
	Ripartizione del fatturato per tipo di attività	
18 10 0	Fatturato dell'agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali	
18 13 0	Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita	
18 14 0	Fatturato delle attività degli intermediari (agenti)	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Informazioni sui costi di esercizio diversi dai costi del personale	
13 41 0	Costi di esercizio connessi con edifici e attrezzature	Facoltativo
13 42 0	Costi di vendita	Facoltativo
13 43 0	Altri costi di esercizio	Facoltativo

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Informazioni sulle forme di commercio delle imprese	Unicamente divisione 52
17 32 0	Numero di negozi al dettaglio	
17 33 0	Categoria dell'area di vendita per i negozi al dettaglio impegnati nel commercio al dettaglio	
17 34 0	Numero di bancarelle e/o chioschi di mercato a posteggio fisso	
	Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto	
18 21 0	Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G del CPA)	
	Informazioni sui tipi di fornitori e sui tipi di clienti	
	Quota percentuale del fatturato per tipo di cliente, in particolare:	Unicamente divisione 51
25 11 1	Commercianti rivenditori: commercianti al dettaglio	Facoltativo
25 11 2	Utenti professionali (grossisti, altri)	Facoltativo
25 11 3	Consumatori finali (attività del commercio al dettaglio)	Facoltativo
	Quota percentuale degli acquisti per tipo di fornitore, in particolare:	Unicamente divisione 52
25 21 1	Grossisti, cooperative d'acquisto	Facoltativo
25 21 2	Produttori	Facoltativo

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	<i>Retribuzioni</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	<i>Facoltativo</i>
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	

6. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
	Dati contabili	
12 11 0	Fatturato	Unicamente divisioni 50 e 52
	Informazioni sui punti di vendita	
17 33 1	Superficie di vendita	Unicamente divisione 52

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

*Sezione 5***Primo anno di riferimento**

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche elaborate con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per ognuna delle divisioni della NACE REV 1 per le quali sono raccolti i dati e per le statistiche regionali pluriennali:

Divisione 52:	1997
Divisione 51:	1998
Statistiche regionali:	1999
Divisione 50:	2000

2. La frequenza pluriennale è di cinque anni.

*Sezione 6***Relazione sulla qualità delle statistiche**

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

*Sezione 7***Elaborazione dei risultati**

1. Per permettere l'elaborazione delle aggregazioni comunitarie, gli Stati membri elaborano i risultati della componente nazionale disaggregati secondo le classi della NACE REV 1.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo della NACE REV 1.
3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).
4. Il campo d'applicazione delle statistiche regionali da elaborare su base pluriennale corrisponde alla popolazione delle unità locali la cui attività principale è classificata nella sezione G. Tuttavia, esso può limitarsi alle unità locali dipendenti dalle imprese classificate nella sezione G della NACE REV 1, qualora tale popolazione riguardi oltre il 95 % del campo d'applicazione complessivo. Tale rapporto viene calcolato utilizzando le caratteristiche dell'occupazione disponibili nel registro delle imprese.

*Sezione 8***Trasmissione dei risultati**

1. I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
2. Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

12 11 0 (Fatturato)

16 11 0 (Numero di persone occupate)

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

Sezione 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 18 0	Eccedenza finanziaria	Unicamente persone giuridiche
13 41 0	Costi di esercizio connessi con edifici e attrezzature	
13 42 0	Costi di vendita	
13 43 0	Altri costi di esercizio	
14 11 0	Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi	
14 12 0	Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi	
14 21 0	Acquisti intracomunitari di beni e servizi	
14 22 0	Importazioni extracomunitarie di beni e servizi	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	Aspetti regionali
15 41 0	Acquisti di immobilizzazioni immateriali	
17 11 0	Numero di imprese che hanno un accordo di associazione o cooperazione con altre imprese	
17 31 0	Informazioni sulle forme di commercio delle imprese	Unicamente divisione 52
25 11 1	Commercianti rivenditori: commercianti al dettaglio	
25 11 2	Utenti professionali (grossisti, altri)	
25 11 3	Consumatori finali (attività del commercio al dettaglio)	
25 21 1	Grossisti, cooperative d'acquisto	
25 21 2	Produttori	

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e raccomanda nel contempo di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

ALLEGATO 4

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore della costruzione.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

- ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività relative alla costruzione,
- ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

Sezione 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le imprese e le attività di cui alla sezione F della NACE REV 1. Le statistiche delle imprese riguardano la popolazione di tutte le imprese classificate secondo la loro attività principale nella sezione F.
2. Se l'importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione della sezione F della nomenclatura NACE REV 1 rappresentano, in uno Stato membro, di norma meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni previste nel presente allegato e che non sono contemplate nell'allegato 1 possono non essere raccolte ai fini del regolamento.
3. Se la politica della Comunità lo richiede la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc dei dati di cui al paragrafo 2.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.
2. Statistiche demografiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
11 11 0	<i>Numero di imprese</i>	
11 12 0	Natalità delle imprese	
11 13 0	Mortalità delle imprese	
11 21 0	<i>Numero di unità locali</i>	

3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	<i>Fatturato</i>	
12 12 0	<i>Valore della produzione</i>	
12 13 0	Margine lordo sui beni per la rivendita	Gruppi 451 e 452 — facoltativo
12 14 0	<i>Valore aggiunto ai prezzi di base</i>	<i>Facoltativo</i>
12 15 0	<i>Valore aggiunto al costo dei fattori</i>	
12 17 0	Risultato lordo di gestione	
13 11 0	<i>Acquisti complessivi di beni e servizi</i>	
13 12 0	<i>Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto</i>	Gruppi 451 e 452 — facoltativo
13 13 1	Pagamenti per lavoratori di agenzie	
13 21 3	Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall'unità	
13 32 0	Retribuzioni	
13 33 0	Costi della sicurezza sociale	
13 41 1	Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni	
15 12 0	Investimenti lordi in terreni	
15 13 0	Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti	
15 14 0	Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici	
15 15 0	Investimenti lordi in macchinari e attrezzature	
15 21 0	<i>Vendite di beni di investimento materiali</i>	
15 31 0	<i>Valori di beni materiali acquisiti a titolo di leasing finanziario</i>	
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	
16 13 0	<i>Numero di dipendenti</i>	
16 14 0	Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno	
16 15 0	Numero di ore prestate dai dipendenti	
18 11 0	Fatturato dell'attività principale al livello con codice numerico a 4 cifre della NACE REV 1	
18 12 1	Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione	
18 12 2	Fatturato della costruzione	
18 15 0	Fatturato delle attività di servizi	
18 16 0	Fatturato delle attività di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti)	
18 31 0	Fatturato dell'edilizia	Unicamente gruppi 451 e 452
18 32 0	Fatturato dell'ingegneria civile	Unicamente gruppi 451 e 452
20 11 0	Acquisti di prodotti energetici (in valore)	
22 11 0	Spesa complessiva per R&S intra muros	
22 12 0	Numero complessivo del personale R&S	

4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	Facoltativo
15 44 1	Investimenti in software acquisito	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	Facoltativo
16 13 1	Numero di dipendenti a tempo parziale	
16 13 2	Numero di apprendisti	

Codice	Descrizione	Osservazioni
20 21 0	Acquisti carbon fossile (valore)	Facoltativo
20 22 0	Acquisti di coke (valore)	Facoltativo
20 23 0	Acquisti di agglomerati di carbone (valore)	Facoltativo
20 24 0	Acquisti di gasolio (valore)	Facoltativo
20 25 0	Acquisti di olio combustibile denso (valore)	Facoltativo
20 26 0	Acquisti di altri prodotti petroliferi (valore)	Facoltativo
20 27 0	Acquisti di gas naturale (valore)	Facoltativo
20 28 0	Acquisti di gas derivato (valore)	Facoltativo
20 29 0	Acquisti di fonti energetiche rinnovabili (valore)	Facoltativo
20 30 0	Acquisti di calore (valore)	Facoltativo
20 31 0	Acquisti di elettricità (valore)	Facoltativo
23 11 0	Pagamenti a subfornitori	
23 12 0	Reddito da subfornitura	

5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
13 32 0	<i>Retribuzioni</i>	
15 11 0	<i>Investimenti lordi in beni materiali</i>	<i>Facoltativo</i>
16 11 0	<i>Numero di persone occupate</i>	

6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 11 0	Fatturato	
12 12 0	Valore della produzione	
13 32 0	Retribuzioni	
15 11 0	Investimenti lordi in beni materiali	
16 11 0	Numero di persone occupate	

7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

*Sezione 5***Primo anno di riferimento**

1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate.

Anno civile 1997:	Codici	20 21 0 - 20 31 0 15 42 0 e 15 44 1 e 15 44 2
Anno civile 1998:	Codici	16 13 1 e 16 13 2
Anno civile 1999:	Codici	23 11 0 e 23 12 0.

2. Le statistiche pluriennali sono elaborate per lo meno ogni cinque anni.

*Sezione 6***Relazione sulla qualità delle statistiche**

Per ogni caratteristica chiave, gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserisce nella relazione prevista all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.
I risultati relativi alle caratteristiche 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2 sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.
I risultati concernenti le caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1.
2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.
3. Alcuni risultati sono altresì disaggregati a livello di settore pubblico e settore privato e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.
4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.
5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

Codici	11 11 0	(Numero di imprese)
	12 11 0	(Fatturato)
	12 12 0	(Valore della produzione)
	13 11 0	(Acquisti complessivi di beni e servizi)
	13 32 0	(Retribuzioni)
	15 11 0	(Investimenti lordi in beni materiali)
	16 11 0	(Numero di persone occupate)

Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NAVE REV 1.

Sezione 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice	Descrizione	Osservazioni
12 16 0	Reddito da attività ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 18 0	<i>Eccedenza finanziaria</i>	<i>Unicamente persone giuridiche</i>
12 19 0	Eccedenze lorde ordinarie	Unicamente persone giuridiche
12 20 0	Profitti o perdite per l'anno	Unicamente persone giuridiche
14 11 0	<i>Fatturato delle consegne intracomunitarie di beni e servizi</i>	
14 12 0	<i>Fatturato delle esportazioni extracomunitarie di beni e servizi</i>	
14 21 0	<i>Acquisti intracomunitari di beni e servizi</i>	
14 22 0	<i>Importazioni estracomunitarie di beni e servizi</i>	
15 42 0	Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili	
15 43 0	Spese di marketing	
15 44 2	Investimenti in software prodotto dall'unità stessa	
15 61 0	Acquisti di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche
15 62 0	Vendite di azioni e interessi di partecipazione	Unicamente persone giuridiche

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 59/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1997

relativo a un aiuto per la trasformazione della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1713/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3763/91 prevede la concessione di un aiuto comunitario per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di zucchero, di seguito denominato «sciroppo di saccarosio», o in rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che questi aiuti sono versati a condizione che sia pagato al produttore della canna un prezzo minimo da determinare e entro i limiti di un quantitativo globale corrispondente alla quantità media di rum agricolo commercializzata nel corso delle tre campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990 e, nel caso dello sciroppo di saccarosio, entro i limiti di un quantitativo massimo di 250 tonnellate;

considerando che ai sensi dell'articolo 19, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3763/91, nel fissare le modalità di applicazione in materia occorre tener conto, in particolare, degli obiettivi di produzione nell'ambito del regime dello zucchero e del fabbisogno di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che si deve perciò stabilire un prezzo minimo per la canna da zucchero correlato al prezzo di riferimento della canna destinata alla fabbricazione di

zucchero applicabile nel dipartimento considerato e istituire un sistema per l'eventuale riduzione dei quantitativi di rum o di sciroppo di saccarosio ammissibili all'aiuto, onde assicurare il rispetto del quantitativo massimo globale fissato dall'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91; che è altresì opportuno prevedere un esame periodico della situazione, segnatamente in relazione all'andamento dei prezzi dello zucchero; che occorre definire lo sciroppo di saccarosio, che non è una produzione di zucchero ai sensi degli articoli da 26 a 29 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽⁷⁾;

considerando che si devono prevedere disposizioni in ordine a eventuali pagamenti indebiti dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 2598/95, è entrato in vigore alla fine di ottobre 1995;

considerando che l'estensione del regime allo sciroppo di saccarosio rende opportuna, per motivi di chiarezza, l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1488/92 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 260/96⁽⁹⁾, che ne fissa le modalità, e la sua sostituzione con il presente regolamento; che è inoltre necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94⁽¹¹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli aiuti per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo previsti all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3763/91 sono corrisposti alle condizioni stabilite dal presente regolamento, secondo il caso, ai fabbricanti di sciroppo di saccarosio e ai distillatori:

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

⁽¹¹⁾ GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 56.

- a) i cui impianti sono situati nel territorio di uno dei dipartimenti francesi d'oltremare
e
b) che producono direttamente, utilizzando canna raccolta nello stesso dipartimento francese d'oltremare:
- sciroppo di saccarosio di purezza inferiore a 75 % utilizzato per la fabbricazione di aperitivi, o
 - rum agricolo conforme alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89.

2. Gli aiuti sono corrisposti annualmente per i quantitativi di canna trasformati direttamente in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo per i quali il fabbricante di sciroppo di saccarosio o il distillatore fornisce la prova che ha pagato ai produttori di canna interessati almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 2. Quest'ultima condizione non si applica se la produzione è gestita in proprio.

3. L'importo dell'aiuto alla trasformazione:

- a) in sciroppo di saccarosio, è fissato a 9,0 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco;
b) in rum agricolo, è fissato a 64,22 ECU per ettolitro di alcole puro prodotto.

4. Per rendere possibile l'osservanza costante degli obiettivi di produzione nel quadro del regime dello zucchero, in relazione ai prezzi di campagna fissati annualmente per lo zucchero e all'evoluzione dell'approvvigionamento dei mercati nei dipartimenti francesi d'oltremare, si procede periodicamente ad un esame della situazione e, se del caso, si apportano le necessarie modifiche.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3763/91 è il prezzo di riferimento che si applica, nel dipartimento francese d'oltremare in questione, all'acquisto di canna utilizzata per la fabbricazione di zucchero nello stesso dipartimento. Il prezzo minimo s'intende fissato per un prodotto sano, leale e mercantile, di ricchezza zuccherina standard. Lo stadio di consegna viene stabilito mediante accordo tra il produttore della canna e il fabbricante di sciroppo o il distillatore.

2. La ricchezza zuccherina standard, nonché la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni da applicare al prezzo minimo allorché la ricchezza zuccherina della canna consegnata è diversa da quella standard, sono stabilite dall'autorità competente designata dalla Francia, su proposta di una commissione mista di distillatori o fabbricanti di sciroppo da un lato e produttori di canna dall'altro.

Articolo 3

1. La prova del pagamento del prezzo minimo al produttore della canna è costituita da un attestato redatto dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore su carta libera. Tale attestato specifica:

- a) il nome del fabbricante di sciroppo o del distillatore;
b) il nome del produttore della canna;
c) i quantitativi di canna per i quali è stato pagato il prezzo minimo fissato per l'anno civile di cui trattasi e che sono stati consegnati alla fabbrica di sciroppo o alla distilleria dal produttore interessato nel corso del medesimo anno civile;
d) la qualità del prodotto per la quale è versato il prezzo minimo.

2. L'attestato è datato e firmato dal produttore della canna e dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore.

3. L'originale dell'attestato viene conservato dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore. Una copia è inviata al produttore della canna.

4. Nel caso in cui la produzione sia gestita in proprio, il fabbricante di sciroppo o il distillatore tiene una contabilità di magazzino distinta per i quantitativi di canna provenienti dalla propria azienda.

Articolo 4

1. Il quantitativo globale di cui all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91 è pari a 75 600 hl di rum agricolo, espressi in alcole puro.

2. Allorché la somma dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto è superiore per un dato anno civile, secondo il caso, al quantitativo di rum di cui al primo comma o al quantitativo di sciroppo di saccarosio di cui all'articolo 18, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3763/91, viene applicata a ciascuna domanda una riduzione percentuale uniforme per il prodotto in causa.

3. La Francia può tuttavia suddividere per dipartimento il quantitativo di rum di cui al paragrafo 1, in funzione della quantità media di rum agricolo commercializzato dal dipartimento in questione nel corso delle tre campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990. Se i quantitativi globali per i quali è richiesto l'aiuto vengono superati, le percentuali di riduzione possono essere diversificate per dipartimento.

4. Le domande di aiuto sono presentate ai servizi competenti designati dalla Francia.

Articolo 5

La Francia adotta tutte le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento e segnatamente quelle relative alla presentazione delle domande di pagamento dell'aiuto, al controllo dei documenti giustificativi di cui all'articolo 3, nonché al controllo dei quantitativi di sciroppo di saccarosio o di rum agricolo prodotti.

Articolo 6

La Francia comunica alla Commissione:

- a) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le misure complementari adottate ai sensi dell'articolo 5;
- b) entro 45 giorni lavorativi dalla fine di ciascun anno civile:

- i quantitativi totali di sciroppo di saccarosio o di rum agricolo per i quali è stato richiesto l'aiuto, espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in ettolitri di alcole puro,
- i dati identificativi delle fabbriche o delle distillerie che hanno ricevuto gli aiuti,
- l'importo degli aiuti e i quantitativi di sciroppo di saccarosio o di rum agricolo prodotti da ciascuna fabbrica e distilleria.

Articolo 7

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1713/93, il testo del punto XVI, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) Aiuto di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per la trasformazione diretta della canna nei dipartimenti francesi d'oltremare:

— in sciroppo di saccarosio:

— in rum agricolo:

Tasso applicabile il giorno della trasformazione della canna in causa in sciroppo di saccarosio,

Tasso applicabile il giorno della distillazione del succo di canna in causa.»

Articolo 8

1. Nel caso in cui un aiuto sia stato pagato indebitamente, i servizi competenti francesi procedono al recupero delle somme versate maggiorate degli interessi, decorrenti dalla data del versamento dell'aiuto e fino al suo effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore nell'ambito della legislazione francese per analoghe operazioni di recupero.

2. L'aiuto recuperato è versato agli organismi o servizi pagatori, che lo detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG, proporzionalmente alla partecipazione comunitaria.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1488/92 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 60/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili al fine della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1381/96⁽⁴⁾, fissa il numero delle aziende contabili da selezionare per circoscrizione nel corso dei diversi esercizi contabili; che, al fine di coprire meglio il campo d'osservazione per quanto riguarda le aziende agricole dell'Italia e della Finlandia, è opportuno fissare, per gli Stati membri suddetti, il numero delle aziende contabili da selezionare per circoscrizione nel corso dell'esercizio contabile 1997 e degli esercizi successivi; che occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, le tabelle relative all'Italia e alla Finlandia sono sostituite dalle tabelle che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 6.

ALLEGATO

NUMERO D'AZIENDE CONTABILI PER CIRCOSCRIZIONE

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1997 e successivi)
	ITALIA	
221	Valle d'Aosta	367
222	Piemonte	1 110
230	Lombardia	917
241	Trentino	404
242	Alto Adige	404
243	Veneto	1 589
244	Friuli-Venezia Giulia	795
250	Liguria	590
260	Emilia-Romagna	914
270	Toscana	620
281	Marche	951
282	Umbria	668
291	Lazio	931
292	Abruzzo	882
301	Molise	445
302	Campania	748
303	Calabria	911
311	Puglia	1 013
312	Basilicata	1 138
320	Sicilia	1 350
330	Sardegna	1 253
	Totale Italia	18 000
Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1997 e successivi)
	FINLANDIA	
670	Etelä-Suomi	581
680	Sisä-Suomi	272
690	Pohjanmaa	277
700	Pohjois-Suomi	170
	Totale Finlandia	1 300

REGOLAMENTO (CE) N. 61/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	+	4,748	0402 21 99 9600	+	131,29
0401 10 90 9000	+	4,748	0402 21 99 9700	+	137,24
0401 20 11 9100	+	4,748	0402 21 99 9900	+	143,96
0401 20 11 9500	+	7,340	0402 29 15 9200	+	0,6300
0401 20 19 9100	+	4,748	0402 29 15 9300	+	0,9530
0401 20 19 9500	+	7,340	0402 29 15 9500	+	1,0040
0401 20 91 9100	+	9,775	0402 29 15 9900	+	1,0802
0401 20 91 9500	+	11,39	0402 29 19 9200	+	0,6300
0401 20 99 9100	+	9,775	0402 29 19 9300	+	0,9530
0401 20 99 9500	+	11,39	0402 29 19 9500	+	1,0040
0401 30 11 9100	+	14,62	0402 29 19 9900	+	1,0802
0401 30 11 9400	+	22,55	0402 29 91 9100	+	1,0878
0401 30 11 9700	+	33,87	0402 29 91 9500	+	1,1851
0401 30 19 9100	+	14,62	0402 29 99 9100	+	1,0878
0401 30 19 9400	+	22,55	0402 29 99 9500	+	1,1851
0401 30 19 9700	+	33,87	0402 91 11 9110	+	4,748
0401 30 31 9100	+	40,34	0402 91 11 9120	+	9,775
0401 30 31 9400	+	63,00	0402 91 11 9310	+	14,00
0401 30 31 9700	+	69,47	0402 91 11 9350	+	17,15
0401 30 39 9100	+	40,34	0402 91 11 9370	+	20,85
0401 30 39 9400	+	63,00	0402 91 19 9110	+	4,748
0401 30 39 9700	+	69,47	0402 91 19 9120	+	9,775
0401 30 91 9100	+	79,18	0402 91 19 9310	+	14,00
0401 30 91 9400	+	116,37	0402 91 19 9350	+	17,15
0401 30 91 9700	+	135,80	0402 91 19 9370	+	20,85
0401 30 99 9100	+	79,18	0402 91 31 9100	+	19,31
0401 30 99 9400	+	116,37	0402 91 31 9300	+	24,65
0401 30 99 9700	+	135,80	0402 91 39 9100	+	19,31
0402 10 11 9000	+	63,00	0402 91 39 9300	+	24,65
0402 10 19 9000	+	63,00	0402 91 51 9000	+	22,55
0402 10 91 9000	+	0,6300	0402 91 59 9000	+	22,55
0402 10 99 9000	+	0,6300	0402 91 91 9000	+	79,18
0402 21 11 9200	+	63,00	0402 91 99 9000	+	79,18
0402 21 11 9300	+	95,30	0402 99 11 9110	+	0,0475
0402 21 11 9500	+	100,40	0402 99 11 9130	+	0,0978
0402 21 11 9900	+	108,00	0402 99 11 9150	+	0,1336
0402 21 17 9000	+	63,00	0402 99 11 9310	+	16,14
0402 21 19 9300	+	95,30	0402 99 11 9330	+	19,37
0402 21 19 9500	+	100,40	0402 99 11 9350	+	25,75
0402 21 19 9900	+	108,00	0402 99 19 9110	+	0,0475
0402 21 91 9100	+	108,78	0402 99 19 9130	+	0,0978
0402 21 91 9200	+	109,53	0402 99 19 9150	+	0,1336
0402 21 91 9300	+	110,88	0402 99 19 9310	+	16,14
0402 21 91 9400	+	118,51	0402 99 19 9330	+	19,37
0402 21 91 9500	+	121,15	0402 99 19 9350	+	25,75
0402 21 91 9600	+	131,29	0402 99 31 9110	+	0,2094
0402 21 91 9700	+	137,24	0402 99 31 9150	+	26,81
0402 21 91 9900	+	143,96	0402 99 31 9300	+	0,4034
0402 21 99 9100	+	108,78	0402 99 31 9500	+	0,6947
0402 21 99 9200	+	109,53	0402 99 39 9110	+	0,2094
0402 21 99 9300	+	110,88	0402 99 39 9150	+	26,81
0402 21 99 9400	+	118,51	0402 99 39 9300	+	0,4034
0402 21 99 9500	+	121,15			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6947	0404 90 29 9160	+	136,02
0402 99 91 9000	+	0,7918	0404 90 29 9180	+	142,66
0402 99 99 9000	+	0,7918	0404 90 81 9100	+	0,6194
0403 10 11 9400	+	4,748	0404 90 81 9910	+	0,0475
0403 10 11 9800	+	7,340	0404 90 81 9950	+	16,00
0403 10 13 9800	+	9,775	0404 90 83 9110	+	0,6194
0403 10 19 9800	+	14,62	0404 90 83 9130	+	0,9445
0403 10 31 9400	+	0,0475	0404 90 83 9150	+	0,9950
0403 10 31 9800	+	0,0734	0404 90 83 9170	+	1,0703
0403 10 33 9800	+	0,0978	0404 90 83 9911	+	0,0475
0403 10 39 9800	+	0,1462	0404 90 83 9913	+	0,0978
0403 90 11 9000	+	61,94	0404 90 83 9915	+	0,1462
0403 90 13 9200	+	61,94	0404 90 83 9917	+	0,2255
0403 90 13 9300	+	94,45	0404 90 83 9919	+	0,3387
0403 90 13 9500	+	99,50	0404 90 83 9931	+	16,00
0403 90 13 9900	+	107,03	0404 90 83 9933	+	19,20
0403 90 19 9000	+	107,83	0404 90 83 9935	+	25,52
0403 90 31 9000	+	0,6194	0404 90 83 9937	+	26,55
0403 90 33 9200	+	0,6194	0404 90 89 9130	+	1,0783
0403 90 33 9300	+	0,9445	0404 90 89 9150	+	1,1746
0403 90 33 9500	+	0,9950	0404 90 89 9930	+	0,4843
0403 90 33 9900	+	1,0703	0404 90 89 9950	+	0,6947
0403 90 39 9000	+	1,0783	0404 90 89 9990	+	0,7918
0403 90 51 9100	+	4,748	0405 10 11 9500	+	185,37
0403 90 51 9300	+	7,340	0405 10 11 9700	+	190,00
0403 90 53 9000	+	9,775	0405 10 19 9500	+	185,37
0403 90 59 9110	+	14,62	0405 10 19 9700	+	190,00
0403 90 59 9140	+	22,55	0405 10 30 9100	+	185,37
0403 90 59 9170	+	33,87	0405 10 30 9300	+	190,00
0403 90 59 9310	+	40,34	0405 10 30 9500	+	185,37
0403 90 59 9340	+	63,00	0405 10 30 9700	+	190,00
0403 90 59 9370	+	69,47	0405 10 50 9100	+	185,37
0403 90 59 9510	+	79,18	0405 10 50 9300	+	190,00
0403 90 59 9540	+	116,37	0405 10 50 9500	+	185,37
0403 90 59 9570	+	135,80	0405 10 50 9700	+	190,00
0403 90 61 9100	+	0,0475	0405 10 90 9000	+	196,95
0403 90 61 9300	+	0,0734	0405 20 90 9500	+	173,78
0403 90 63 9000	+	0,0978	0405 20 90 9700	+	180,73
0403 90 69 9000	+	0,1462	0405 90 10 9000	+	240,00
0404 90 21 9100	+	61,94	0405 90 90 9000	+	190,00
0404 90 21 9910	+	4,748	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9950	+	13,87	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 23 9120	+	61,94		039	—
0404 90 23 9130	+	94,45		099	24,03
0404 90 23 9140	+	99,50		400	24,72
0404 90 23 9150	+	107,03		...	36,05
0404 90 23 9911	+	4,748	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9913	+	9,775		039	—
0404 90 23 9915	+	14,62		099	22,36
0404 90 23 9917	+	22,55		400	22,99
0404 90 23 9919	+	33,87		...	33,54
0404 90 23 9931	+	13,87			
0404 90 23 9933	+	17,00	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9935	+	20,66		039	—
0404 90 23 9937	+	24,43		099	9,820
0404 90 23 9939	+	25,54		400	11,78
0404 90 29 9110	+	107,83		...	14,73
0404 90 29 9115	+	108,54			
0404 90 29 9120	+	109,89			
0404 90 29 9130	+	117,46			
0404 90 29 9135	+	120,05			
0404 90 29 9150	+	130,11			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—	
	039	—	0406 30 31 9710	037	—	
	099	41,70		039	—	
	400	50,04		099	12,55	
	...	62,55		400	12,55	
0406 10 20 9620	037	—		...	18,82	
0406 10 20 9620	039	—	0406 30 31 9730	037	—	
	099	45,73		039	—	
	400	54,87		099	18,41	
	...	68,59		400	18,41	
	0406 10 20 9630	037		—	...	27,62
0406 10 20 9630	039	—	0406 30 31 9910	037	—	
	099	51,63		039	—	
	400	61,95		099	12,55	
	...	77,44		400	12,55	
	0406 10 20 9640	037		—	...	18,82
0406 10 20 9640	039	—	0406 30 31 9930	037	—	
	099	60,59		039	—	
	400	72,70		099	18,41	
	...	90,88		400	18,41	
	0406 10 20 9650	037		—	...	27,62
0406 10 20 9650	039	—	0406 30 31 9950	037	—	
	099	63,07		039	—	
	400	38,26		099	26,79	
	...	94,61		400	26,79	
	0406 10 20 9660	+		—	...	40,18
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—	
	039	—		039	—	
	099	16,77		099	18,41	
	400	20,12		400	18,41	
	...	25,15		...	27,62	
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—	
	039	—		039	—	
	099	20,33		099	26,79	
	400	24,39		400	26,79	
	...	30,49		...	40,18	
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 930	037	—	
0406 10 20 9900	+	—		039	—	
0406 20 90 9100	+	—		099	26,79	
0406 20 90 9913	037	—		400	26,79	
	039	—		...	40,18	
	099	39,59	0406 30 39 9950	037	—	
	400	47,50		039	—	
	...	59,38		099	31,78	
0406 20 90 9915	037	—		400	31,78	
039	—	...		47,66		
0406 20 90 9915	099	52,78	0406 30 90 9000	037	—	
	400	63,34		039	—	
	...	79,17		099	31,78	
	0406 20 90 9917	037		—	400	31,78
	039	—		...	47,66	
0406 20 90 9917	099	56,07	0406 40 50 9000	037	—	
	400	67,29		039	—	
	...	84,11		099	58,96	
	0406 20 90 9919	037		—	400	49,60
	039	—		...	88,44	
0406 20 90 9919	099	62,67				
	400	75,21				
	...	94,01				

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9151	037	—
	039	—		039	—
	099	58,96		099	42,01
	400	49,60		400	32,34
	...	88,44		...	63,02
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 33 9919	037	—
	039	—		039	—
	099	68,69		099	39,83
	400	97,72		400	30,57
	...	103,03		...	59,74
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	72,30		099	39,08
	400	102,86		400	30,08
	...	108,45		...	58,62
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 35 9190	037	30,47
	039	—		039	30,47
	099	68,69		099	75,47
	400	97,72		400	79,25
	...	103,03		...	113,21
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	70,69		099	57,56
	400	66,96		400	60,44
	...	106,04		...	86,34
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	48,04		099	74,25
	400	27,93		400	102,86
	...	72,06		...	111,38
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	42,75
	039	—		039	42,75
	099	58,34		099	82,02
	400	31,81		400	86,12
	...	87,51		...	123,03
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	39,07
	039	—		039	39,07
	099	48,04		099	67,25
	400	27,93		400	100,88
	...	72,06		...	100,88
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 63 9900	037	31,07
	039	—		039	31,07
	099	45,07		099	46,62
	400	34,60		400	69,93
	...	67,61		...	69,93
0406 90 31 9151	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	42,01	039	—	
	400	32,34	099	51,51	
	...	63,02	400	77,27	
0406 90 33 9119	037	—	...	77,27	
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	099	45,07		039	—
	400	34,60		099	70,37
	...	67,61		400	73,89
		...		105,56	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni		
0406 90 75 9900	037	—	0406 90 85 9995	037	—		
	039	—		039	—		
	099	58,71		099	59,92		
	400	33,48		400	31,81		
	...	88,06		...	89,88		
0406 90 76 9100	037	—	0406 90 85 9999	+	—		
	039	—		0406 90 86 9100	+	—	
	099	43,06			0406 90 86 9200	037	—
	400	27,27				039	—
	...	64,59				099	39,59
0406 90 76 9300	037	—	0406 90 86 9300			400	41,57
	039	—		...		59,38	
	099	52,73		0406 90 86 9400	037	—	
	400	30,26			039	—	
	...	79,09			099	43,39	
0406 90 76 9500	037	—	0406 90 86 9900		400	45,56	
	039	—			...	65,08	
	099	52,73		0406 90 87 9100	037	—	
	400	34,92			039	—	
	...	79,09			099	49,09	
0406 90 78 9100	037	—	0406 90 87 9200		400	51,54	
	039	—			...	73,63	
	099	43,06		0406 90 87 9300	037	—	
	400	27,27			039	—	
	...	64,59			099	57,63	
0406 90 78 9300	037	—	0406 90 87 9400		400	60,52	
	039	—			...	86,45	
	099	52,73		0406 90 87 9910	+	—	
	400	30,26			0406 90 87 9200	037	—
	...	79,09				039	—
0406 90 78 9500	037	—	0406 90 87 9300			099	36,61
	039	—				400	38,44
	099	52,73		...		54,92	
	400	34,92		0406 90 87 9400	037	—	
	...	79,09			039	—	
0406 90 79 9900	037	—	0406 90 87 9951		099	40,13	
	039	—			400	42,13	
	099	53,45			...	60,19	
	400	28,91		0406 90 87 9971	037	—	
	...	80,17			039	—	
0406 90 81 9900	037	—	0406 90 87 9971		099	45,41	
	039	—			400	47,68	
	099	57,56			...	68,11	
	400	60,44		0406 90 85 9910	037	—	
	...	86,34			039	—	
0406 90 85 9910	037	30,47	0406 90 85 9991		099	66,49	
	039	30,47			400	69,82	
	099	75,47			...	99,74	
	400	79,25		0406 90 85 9991	037	—	
	...	113,21			039	—	
0406 90 85 9991	037	—	0406 90 85 9991		099	55,36	
	039	—			400	51,74	
	099	57,56			...	83,04	
	400	60,44					
	...	86,34					

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9972	099	21,09	2309 10 19 9100	+	—
	400	20,55	2309 10 19 9200	+	—
	***	31,64	2309 10 19 9300	+	—
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9400	+	—
	039	—	2309 10 19 9500	+	—
	099	55,36	2309 10 19 9600	+	—
	400	36,22	2309 10 19 9700	+	—
	***	83,04	2309 10 19 9800	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 70 9010	+	—
	039	—	2309 10 70 9100	+	14,58
	099	55,36	2309 10 70 9200	+	19,44
	400	36,22	2309 10 70 9300	+	24,30
	***	83,04	2309 10 70 9500	+	29,16
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9600	+	34,02
	039	—	2309 10 70 9700	+	38,88
	099	55,36	2309 10 70 9800	+	42,77
	400	36,22	2309 90 35 9010	+	—
	***	83,04	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 35 9200	+	—
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9300	+	—
	039	—	2309 90 35 9400	+	—
	099	43,39	2309 90 35 9500	+	—
	400	45,56	2309 90 35 9700	+	—
	***	65,08	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9100	+	—
	039	—	2309 90 39 9200	+	—
	099	43,39	2309 90 39 9300	+	—
	400	45,56	2309 90 39 9400	+	—
	***	65,08	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9100	+	14,58
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9200	+	19,44
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9300	+	24,30
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9500	+	29,16
			2309 90 70 9600	+	34,02
			2309 90 70 9700	+	38,88
			2309 90 70 9800	+	42,77

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Tuttavia, il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 62/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1997****che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽³⁾, come modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁴⁾, ha limitato la concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti del settore vitivinicolo al volume e alle spese convenuti in tale accordo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1685/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare l'esaurimento anzitempo dei quantitativi del livello d'impegno annuo previsto nel quadro dell'accordo;

considerando che, in base alle informazioni di cui la Commissione dispone, in data 15 gennaio 1997 sulle domande di titoli d'esportazione, vi è il serio rischio che il quantitativo previsto nell'accordo si esaurisca assai rapidamente; che occorre evitare domande massicce che potrebbero sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori, sia mettere in pericolo il proseguimento delle esportazioni per il resto dell'anno; che è quindi necessario respingere le domande per le quali non sono stati ancora rilasciati i titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, presentate a partire dall'8 gennaio 1997 fino al 16 gennaio 1997 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

REGOLAMENTO (CE) N. 63/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	41,9	
	204	53,4	
	212	113,8	
	404	37,5	
	624	211,7	
	999	91,7	
0707 00 10	053	198,8	
	624	130,5	
	999	164,7	
0709 10 10	220	174,4	
	999	174,4	
0709 90 71	052	133,1	
	053	197,1	
	204	146,3	
	999	158,8	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	44,0	
	204	43,4	
	212	47,3	
	220	35,1	
	448	23,9	
	600	64,3	
	624	69,9	
	999	46,8	
	0805 20 11	052	55,0
204		69,0	
999		62,0	
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	66,7	
	464	89,9	
	624	94,0	
	999	83,5	
0805 30 20	052	77,3	
	528	46,8	
	600	89,4	
	999	71,2	
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	79,7	
	060	46,6	
	064	56,0	
	400	92,1	
	404	83,4	
	720	78,1	
	728	103,6	
	999	77,1	
	0808 20 31	052	132,8
		064	67,0
400		98,7	
624		73,5	
999		93,0	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 64/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1997
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 57/97 della Commissione ⁽⁴⁾;
considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 57/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 57/97 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 21.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	15,90	5,90
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	32,89	22,89
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	32,89	22,89
	di qualità media	39,73	29,73
	di bassa qualità	60,27	50,27
1002 00 00	Segala	73,27	63,27
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	73,27	63,27
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	73,27	63,27
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	85,85	75,85
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	85,85	75,85
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	73,27	63,27

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15. 01. 1997)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	118,89	125,88	114,97	88,23	171,27 (!)	113,91 (!)
Premio sul Golfo (ECU/t)	35,19	21,36	11,94	12,89	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—

(!) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,89 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,72 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

REGOLAMENTO (CE) N. 65/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	54,60	1104 23 10 9100	58,50
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	46,80	1104 23 10 9300	44,85
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	46,80	1104 29 11 9000	12,84
1102 90 10 9100	47,64	1104 29 51 9000	12,59
1102 90 10 9900	32,40	1104 29 55 9000	12,59
1102 90 30 9100	52,60	1104 30 10 9000	3,15
1103 12 00 9100	52,60	1104 30 90 9000	9,75
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	70,20	1107 10 11 9000	22,41
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	54,60	1107 10 91 9000	56,53
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	46,80	1108 11 00 9200	25,18
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	46,80	1108 11 00 9300	25,18
1103 19 10 9000	33,09	1108 12 00 9200	62,40
1103 19 30 9100	49,23	1108 12 00 9300	62,40
1103 21 00 9000	12,84	1108 13 00 9200	62,40
1103 29 20 9000	32,40	1108 13 00 9300	62,40
1104 11 90 9100	47,64	1108 19 10 9200	50,25
1104 12 90 9100	58,44	1108 19 10 9300	50,25
1104 12 90 9300	46,75	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	12,84	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	67,72
1104 19 50 9110	62,40	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	51,84
1104 19 50 9130	50,70	1702 30 91 9000	67,72
1104 21 10 9100	47,64	1702 30 99 9000	51,84
1104 21 30 9100	47,64	1702 40 90 9000	51,84
1104 21 50 9100	63,52	1702 90 50 9100	67,72
1104 21 50 9300	50,82	1702 90 50 9900	51,84
1104 22 20 9100	46,75	1702 90 75 9000	70,96
1104 22 30 9100	49,67	1702 90 79 9000	49,25
		2106 90 55 9000	51,84

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 66/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere

concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	39,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	22,18

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 67/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1997****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1997, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2478/96 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2478/96 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, secondo e terzo comma del regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2340/96 ⁽⁶⁾, stabilisce che la Commissione può accettare le domande relative ai titoli di fissazione anticipata e in tal caso questi

sono rilasciati senza aspettare la scadenza del termine di cinque giorni lavorativi;

considerando che le domande presentate in merito ai titoli sono giustificate dalla situazione del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2478/96 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di fissazione anticipata richiesti entro il 16 gennaio 1997 alle ore 13 per il granturco esportato sotto forma di merci che non rientrano nell'allegato II del trattato, possono essere rilasciati a decorrere dal 17 gennaio 1997, ai tassi in vigore il giorno della presentazione della domanda.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 335 del 24. 12. 1996, pag. 22.⁽⁵⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.⁽⁶⁾ GU n. L 318 del 7. 12. 1996, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1997, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,493 0,759
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi	0,818 — 1,259
1002 00 00	Segala	3,309
1003 00 90	Orzo	3,176
1004 00 00	Avena	2,922
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestina, sciroppo di maltodestina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3); – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi	1,697 3,900 1,037 3,240 3,900 1,697 3,900
1006 20	Riso semigreggio: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	19,375 17,250 17,250
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	25,000 25,000 25,000
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: – amido del codice NC 1108 19 10: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	0,987 3,306 3,306

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	3,176
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	1,007 1,549
1102 10 00	Farina di segala	4,533
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,701 1,078
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	1,162 1,788

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5) modificata.

(2) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 68/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1997****recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che conformemente all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:

— sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,

— sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti;

considerando che i prezzi dei vini bianchi e quelli dei vini rossi possono variare in maniera diversa, sia sul mercato interno che sul mercato internazionale; che è necessario tener conto di queste differenze;

considerando che occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti all'articolo 56, paragrafo 3 del

regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre considerare in particolare i limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, in appresso denominati «accordi GATT»;

considerando che se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, le restituzioni debbono essere fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/96⁽⁴⁾, e prevede l'applicazione immediata di tale modifica;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 23.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (!)	Restituzioni (ECU/hl)
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2004 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	9100	01	52,161 52,161 52,161 52,161 52,161 13,820 52,161 13,820
2204 21 79 2204 21 79 2204 21 83	9120 9220 9120	02 e 09 02 e 09	4,782
2204 21 79	9180	02	13,918
2204 21 80	9180	02	15,136
2204 21 79	9180	09	13,024
2204 21 80	9180	09	14,164
2204 21 79	9280	02	16,295
2204 21 80	9280	02	17,721
2204 21 79	9280	09	15,248
2204 21 80	9280	09	16,582
2204 21 83	9180	02	19,011
2204 21 84	9180	02	20,675
2204 21 83	9180	09	17,790
2204 21 84	9180	09	19,346
2204 21 79	9910	02 e 09	4,782
2204 21 94 2204 21 98	9910	02 e 09	15,000
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83	9120	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9220	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9180	02	13,918
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9180	09	15,136

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (*)	Restituzioni (ECU/hl)
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9180	09	13,024
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9180	09	14,164
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9280	02	16,298
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9280	02	17,721
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9280	09	15,248
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9280	09	16,582
2204 29 83	9180	02	19,011
2204 29 84	9180	02	20,675
2204 29 83	9180	09	17,790
2204 29 84	9180	09	19,346
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9910	02 e 09	4,782
2204 29 94 2204 29 98	9910	02 e 09	15,000

(*) Le destinazioni sono le seguenti:

01 — Libia — Nigeria — Camerun — Gabon;

— Arabia Saudita — Emirati arabi uniti — India — Thailandia — Vietnam — Indonesia — Malaysia — Brunei — Singapore — Filippine — Cina — Corea del Sud — Giappone — Taiwan — Guinea Equatoriale;

02 Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09.

09 Tutte le destinazioni diverse da quelle di cui alla voce 02, ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti:

— tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11)

— Algeria,

— Australia,

— Bosnia-Erzegovina,

— Croazia,

— Cipro,

— Israele,

— Marocco,

— Repubbliche di Serbia e di Montenegro,

— Slovenia,

— Sudafrica,

— Svizzera,

— ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

— Tunisia,

— Turchia,

— Ungheria,

— Bulgaria,

— Romania.*

REGOLAMENTO (CE) N. 69/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il
rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, e l'articolo 83,

considerando che il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione⁽³⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 68/97⁽⁴⁾, ha fissato restituzione di aliquota diversa per i vini bianchi e per i vini rossi; che tale modifica rende altresì necessario l'adattamento delle varie categorie di prodotti indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esporta-

zione nel settore vitivinicolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/95⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1685/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 10.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 18.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice	Categoria
2009 60 11 9100 2009 60 19 9100 2009 60 51 9100 2009 60 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 96 9100	1
2204 30 94 9100 2204 30 98 9100	2
2204 21 79 9120 2204 21 79 9220 2204 21 79 9910 2204 21 83 9120 2204 29 62 9120 2204 29 62 9220 2204 29 62 9910 2204 29 64 9120 2204 29 64 9220 2204 29 64 9910 2204 29 65 9120 2204 29 65 9220 2204 29 65 9910 2204 29 83 9120	3
2204 21 79 9180 2204 29 62 9180 2204 29 64 9180 2204 29 65 9180	4.1
2204 21 80 9180 2204 29 71 9180 2204 29 72 9180 2204 29 75 9180	4.2
2204 21 79 9280 2204 29 62 9280 2204 29 64 9280 2204 29 65 9280	5.1
2204 21 80 9280 2204 29 71 9280 2204 29 72 9280 2204 29 75 9280	5.2
2204 21 83 9180 2204 29 83 9180	6.1
2204 21 84 9180 2204 29 84 9180	6.2

Codice	Categoria
2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910	7
2204 21 80 9120 2204 29 71 9120 2204 29 72 9120 2204 29 75 9120	8
2204 21 80 9220 2204 29 71 9220 2204 29 72 9220 2204 29 75 9220	9
2204 21 84 9120 2204 29 84 9120	10
2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 2204 29 94 9100 2204 29 98 9100	11

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

considerando che le autorità veterinarie islandesi hanno fornito alla Commissione garanzie in merito all'assenza dell'anemia infettiva equina sul territorio dell'Islanda;

considerando che di conseguenza non è più necessario esigere il test sierologico relativo a detta malattia (il cosiddetto «test di Coggins») nel caso dell'importazione di equidi provenienti dall'Islanda; che occorre tuttavia che le autorità veterinarie islandesi certifichino che l'Islanda è ufficialmente indenne da detta malattia;

considerando che occorre quindi modificare la decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE⁽³⁾, nonché la decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono

subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La decisione 93/196/CEE è modificata come segue.
 - a) All'allegato I, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
 - ← i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina⁽³⁾, oppure
 - ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina⁽³⁾.
 - b) All'allegato II, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
 - ← i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina⁽⁴⁾, oppure
 - ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

2. La decisione 93/197/CEE è modificata come segue.

Articolo 2

All'allegato II, certificato sanitario A, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

← i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina ⁽²⁾, oppure

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'annemia infettiva equina ⁽²⁾.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

recante deroghe ai documenti unici di programmazione per i dipartimenti francesi d'oltremare a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, punto 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (Poseidom) e all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/173/CE della Commissione (criteri di scelta)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/37/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, punto 2, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 8,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 94/173/CE della Commissione⁽⁴⁾, i criteri di scelta per gli investimenti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli possono essere oggetto di deroghe puntuali da decidersi nel quadro dell'attuazione di azioni particolari approvate dal Consiglio per le regioni ultraperiferiche;

considerando che il 29 luglio 1994, con le decisioni 94/631/CE, 94/632/CE, 94/633/CE e 94/634/CE⁽⁵⁾ la Commissione ha approvato i documenti unici di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nei dipartimenti francesi della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione nel quadro dell'obiettivo 1;

considerando che tali documenti unici di programmazione prevedono una misura destinata all'attuazione di un'azione comune nel quadro dell'obiettivo 5a per il

miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quadro del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che il 14 aprile 1995 e il 6 settembre 1996 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione una domanda di deroga al disposto dell'articolo 13, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché una domanda relativa ad alcune deroghe all'allegato della decisione 94/173/CE, in ordine al settore dei cereali per investimenti relativi all'ammasso e all'alimentazione animale, al settore delle piante oleose e proteiche per investimenti relativi all'alimentazione animale e al settore delle uova e del pollame per investimenti relativi al condizionamento delle uova e alla macellazione dei polli;

considerando che le deroghe puntuali al disposto dell'articolo 13, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché ai criteri di scelta approvati con la decisione 94/173/CE succitata chieste dalle autorità francesi, sono giustificate se si tiene conto delle esigenze specifiche dei dipartimenti d'oltremare e della necessità di sviluppare, in tali dipartimenti, le industrie della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quadro delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 6763/91;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di deroga al regolamento (CEE) n. 866/90 e ai criteri di scelta fissati dalla decisione 94/173/CE della Commissione, presentate nel quadro dei documenti unici di programmazione per l'attuazione di interventi strutturali comunitari nei dipartimenti della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione, indicate nell'allegato della presente decisione, sono accolte.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 23. 3. 1994, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 26. 9. 1994, pagg. 28,32,36 e 40.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. **Regolamento (CEE) n. 866/90**

— L'articolo 13, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 866/90 non si applica, a condizione che i prodotti trasformati e/o commercializzati in virtù degli investimenti finanziati siano destinati esclusivamente al mercato dei DOM.

— Questa deroga si applica a tutti i DOM.

2. **Decisione 94/173/CE (Criteri di scelta)**

2.1. *Settori dei cereali e delle piante oleose e proteiche*

— Sono ammessi gli investimenti relativi ai silos.

— Il limite massimo di 20 000 tonnellate di capacità per gli impianti di alimenti per il bestiame non si applica.

— Questa deroga si applica alla Riunione e alla Martinica.

2.2. *Settore delle carni, sottosettore delle carni di pollame*

— Non si applica l'obbligo di ridurre la capacità di macellazione per il pollame.

— Questa deroga si applica alla Martinica e alla Guyana.

2.3. *Settore delle uova*

— Non si applica il divieto di aumentare la capacità di condizionamento delle uova.

— Questa deroga si applica alla Martinica e alla Guyana.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/38/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino;

vista la direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4;

considerando che le disposizioni generali applicabili alle importazioni nella Comunità sono già stabilite dal capitolo III della direttiva 92/118/CEE; che è peraltro opportuno precisare le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti; che tali condizioni devono essere almeno equivalenti a quelle applicate alla commercializzazione;

considerando che, in una prima fase, è opportuno definire il modello di certificato sanitario che accompagna l'importazione di ovoprodotti; che l'elenco comunitario degli stabilimenti dei paesi terzi e i trattamenti riconosciuti a livello comunitario verranno elaborati in un momento successivo; che in attesa di tali decisioni spetta all'autorità competente del paese terzo interessato certificare che gli ovoprodotti provengono da uno stabilimento riconosciuto e hanno subito un trattamento che consente loro di soddisfare le caratteristiche analitiche previste dal capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

considerando inoltre che ove sia possibile riconoscere condizioni che offrano garanzie equivalenti un paese terzo

può presentare alla Commissione una proposta di riconoscimento in tal senso;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati sia al consumo umano diretto che alla produzione di generi alimentari.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/437/CEE.

Articolo 3

L'importazione di ovoprodotti è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) sono stati ottenuti da uova di gallina, anatra, oca, tacchina, gallina faraona o quaglia, escluse le miscele di specie diverse;
- 2) sono stati trattati e preparati in uno o più stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente e soddisfano le condizioni fissate ai capitoli I e II dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 3) sono stati preparati nelle condizioni igieniche stabilite ai capitoli III e V dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE, con uova che soddisfano le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato alla medesima direttiva;
- 4) sono stati sottoposti ad un trattamento che consente loro di soddisfare le caratteristiche analitiche di cui al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 5) possiedono le caratteristiche analitiche di cui al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

⁽⁴⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

- 6) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario, conformemente al capitolo VII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 7) sono stati imballati conformemente alle prescrizioni dal capitolo VIII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 8) sono stati immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dei capitoli IX e X dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 9) rispettando la normativa comunitaria vigente in materia di residui di sostanze nocive o che possono alterare le caratteristiche organolettiche o rendere eventualmente pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di ovoprodotti.

Articolo 4

Ogni spedizione di ovoprodotti deve essere accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, debita-

mente compilato, firmato e datato, composto di un solo foglio conformemente al modello di cui in allegato.

Articolo 5

Il certificato va redatto almeno in una delle lingue ufficiali del paese d'introduzione nella Comunità.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 1997.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo agli ovoprodotti

N. di riferimento:

Paese esportatore:

Autorità competente:

Ministero:

I. Identificazione degli ovoprodotti

Ovoprodotti di:
(specie di origine)

Natura del prodotto:

Percentuale degli elementi costitutivi delle uova ⁽¹⁾:

Tipo di imballaggio:

Numero di unità d'imballaggio:

Data del trattamento:

Temperatura di deposito e di trasporto:

Periodo di conservazione garantito:

Peso netto:

II. Provenienza degli ovoprodotti

Indirizzo e numero di riconoscimento dello o degli stabilimenti di produzione:

.....

.....

III. Destinazione degli ovoprodotti

Gli ovoprodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario nel luogo di destinazione:


IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto certifica che gli ovoprodotti di seguito indicati:

- 1) sono stati ottenuti da uova di gallina, anatra, oca, tacchina, gallina faraona o quaglia, escluse le miscele di specie diverse;
- 2) sono stati trattati e preparati in uno o più stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente e soddisfano le condizioni fissate ai capitoli I e II dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

⁽¹⁾ Qualora gli ovoprodotti siano parzialmente completati da altri prodotti alimentari o da additivi autorizzati entro i limiti previsti.

- 3) sono stati preparati nelle condizioni igieniche stabilite ai capitoli III e V dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE, con uova che soddisfano le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato alla medesima direttiva;
- 4) sono stati sottoposti ad un trattamento che consente loro di soddisfare le caratteristiche analitiche previste al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 5) possiedono le caratteristiche analitiche previste al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 6) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario conformemente al capitolo VII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 7) sono stati imballati conformemente alle prescrizioni del capitolo VIII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 8) sono stati immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dei capitoli IX e X dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;
- 9) rispettano la normativa comunitaria vigente in materia di residui di sostanze nocive o che possono alterare le caratteristiche organolettiche o rendere eventualmente pericoloso a nocivo per la salute umana il consumo di ovoprodotti.



Timbro (!)

Fatto a, il

(luogo)

(data)

.....

.....

(Firma dell'autorità competente)(¹)

(Nome in stampatello, titolo e mansioni del firmatario)

(¹) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.